



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 07/17

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA "PIAZZA ARSENIO FAVRO" IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che a far data dal 10 marzo al 17 aprile 2017, gli spettacoli viaggianti saranno collocati nella piazza Arsenio Favro;

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà il traffico veicolare e la sosta nella piazza fin dai giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 15,00 del 7 marzo 2017 alle ore 20,00 del 18 aprile 2017, in occasione degli spettacoli viaggianti, siano vietati il transito e la sosta in piazza Arsenio Favro, con esclusione della prima parte del posteggio – lato ingresso stazione - così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 03.03.2017

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it